

# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 23 MAGGIO 2008 N° 91

**OGGETTO: LEGGE 353/2000 ART. 10 O.P.C.M. N. 3624/07 DECRETO DEL  
COMMISSARIO DELEGATO N. 1 DEL 21 NOVEMBRE 2007  
ISTITUZIONE DEL "CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI".**

L'anno **duemilaotto** il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **12,20** e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. Sig. CARLO    | BOROMEO     |
| 2. Sig. GIULIO   | NAPOLEONE   |
| 3. Sig. LUCIO    | CIERI       |
| 4. Sig. GIUSEPPE | GRANATA     |
| 5. Sig. MARIO    | PAOLUCCI    |
| 6. Sig. MASSIMO  | PAOLUCCI    |
| 7. Sig. LEO      | CASTIGLIONE |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo GIALLORETO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

A) La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

1. Le zone **boscate ed i pascoli** i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici**

*anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, **il pascolo e la caccia.***

2. *I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. **L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale**, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, **entro i successivi sessanta giorni**, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*

B) che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2007 n. 3624 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", il Capo Dipartimento della protezione civile viene nominato Commissario delegato;

C) che con Decreto n. 1 datato 22 Novembre 2007 il Commissario Delegato stabilisce all'art. 1 recante "Istituzione e aggiornamento del catasto incendi" punto 1 che " I Presidenti delle Regioni, o loro delegati, provvedono, con la massima urgenza, a richiedere ai sindaci dei comuni se abbiano provveduto all'istituzione del catasto incendi comunale omissis ;

**CONSIDERATO** che tra le disposizioni a cui il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza dell'art. 6 della citata OPCM 3624/2007, è ricompreso anche il comma 2 dell'art. 10 della L. 353/2000, e che pertanto il catasto dei soprassuoli percorsi da incendio può essere istituito anche in mancanza del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di cui all'art. 3, comma 1 della Legge medesima;

**RITENUTO** pertanto, di provvedere a istituire il catasto incendi;

**VISTA** la legge 21/11/2000 n. 353;

**VISTA** l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007;

**CONSIDERATO** e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**RITENUTO** di individuare nel Terzo Settore l'ufficio responsabile del catasto incendi;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Dirigente il 3° Settore Assetto e Gestione del Territorio, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti unanimi;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa:

**Di istituire**, presso il Terzo Settore Assetto e Gestione del Territorio, ai sensi della Legge 21/11/2000 n° 353, il "Catasto degli Incendi Boschivi",

**Di demandare** al Responsabile del Settore l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.